



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

REGISTRO DECRETI - REGISTRAZIONE
Prot. 0000092/DVA del 18/03/2016

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTI gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.m.ii. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 222 del 09/09/2014 dall'esito positivo subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni relativo alla variazione del programma lavori nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi “B.C17.TO” progetto Piattaforma “Bonaccia NW” ricadente nel Comune di Ancona (AN) presentato dalla Società ENI S.p.A.;

VISTA in particolare la prescrizione lett. A.9) di cui al citato decreto di compatibilità ambientale, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che recita:

“in fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori il Proponente dovrà presentare un piano operativo per lo svolgimento di attività di perforazione che soddisfi seguenti requisiti:

- a) *le schede tecniche di sicurezza e le caratteristiche qualitative e quantitative dei fluidi di perforazione e relativi componenti, esattamente come indicato dal D.M. 28.07.1994 e ss:mm.ii.;*
- b) *l'obbligo ad effettuare la separazione dei cutting asportati dal fango solo ed esclusivamente sul deck del “Jack-up” o sulla coperta del pontone appoggio*

mediante l'uso di vibrovagli e, se necessario, due batterie di idrocycloni in serie: la prima costituita da desander e la seconda costituita da desilter. Per il recupero dei materiali di appesantimento, per disidratare il fango esausto e i cutting prima del trasporto finale a discarica, è prescritto altresì l'uso di centrifughe a cilindri rotanti. Soluzioni alternative potrebbero essere realizzate alla sola condizione che sia comunque garantita una efficienza del processo finale non inferiore a quella sopra descritta;

- c) in ogni caso, sempre sul deck del "Jack-up" o sulla coperta del pontone appoggio, dovranno essere previste diverse vasche di accumulo del fango (sia attive che di riserva per fronteggiare eventuali perdite di circolazione) dotate di agitatori meccanici o pneumatici per mantenere omogeneo il fango, oltre alle vasche di stoccaggio temporaneo dei cutting prima di essere trasportati a discarica e ai serbatoi di accumulo delle acque reflue;*
- d) dovranno essere adottate le migliori tecnologie disponibili per la riduzione volumetrica dei reflui di perforazione, mediante riutilizzo dei fanghi di perforazione, opportuni filtraggi, previa valutazione di quelle ottimali sotto il profilo ambientale;*

VISTA la nota prot. 394 del 22/04/2015, acquisita al prot. DVA-2015-0012491 del 11/05/2015, con cui la Società ENI S.p.A. ha trasmesso la documentazione per la verifica di ottemperanza alla prescrizione lett. A.9) di cui al D.M. n. 222 del 09/09/2014;

VISTA la nota prot. DVA-2015-0013052 del 15/05/2015 con cui è stato dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

ACQUISITO il parere positivo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 2021 del 11/03/2016, costituito da n. 9 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

DETERMINA

l'ottemperanza alla prescrizione lett. A.9) di cui al decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 222 del 09/09/2014.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Renato Grimaldi

